



27601-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

SALVATORE DOVERE
MAURA NARDIN
GABRIELLA CAPPELLO
ALESSANDRO RANALDI
FABIO ANTEZZA

- Presidente -

Sent. n. sez. 720/2022

UP - 11/05/2022

R.G.N. 19356/2021

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

██████████ nato a ██████████

██████████ nato a ██████████

avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;

lette le conclusioni del PG;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3.12.2020, la Corte di appello di Brescia - su appello del Pubblico ministero e della parte civile costituita - in riforma della sentenza di primo grado, che aveva assolto gli imputati dal reato loro ascritto per insussistenza del fatto, ha dichiarato [REDACTED] e [REDACTED] colpevoli del reato di omicidio colposo di [REDACTED]

1.1. La vicenda attiene al decesso del [REDACTED] avvenuto il 29.1.2015 all'interno della palestra Blue Dolphin di Treviolo, mentre il medesimo stava svolgendo un esercizio con l'attrezzo "chest press" (indicato per potenziare i muscoli pettorali): poco dopo l'inizio dell'esercizio il Vitali si era improvvisamente accasciato, urtando l'attrezzo con il volto; i soccorritori intervenuti tentavano invano le manovre di rianimazione, constatandone il decesso. La causa della morte veniva individuata in un'acuta insufficienza cardio-circolatoria da ricondurre, con elevata probabilità, ad un'intensa fibrillazione ventricolare in soggetto di 58 anni, grande obeso, affetto da cardiomegalia, diffuse aree di fibrosi miocardica, esiti di duplice by-pass coronarico e coronarosclosi stenosante di alto grado.

1.2. Secondo il capo di imputazione, il medico dott. [REDACTED] pur essendo a conoscenza del delicato quadro clinico del [REDACTED], aveva colposamente rilasciato in data 8.1.2015 certificato medico di "buona salute" per lo svolgimento di attività non agonistica, privo di indicazioni sulle limitazioni funzionali all'esercizio di attività fisica da parte di soggetti affetti da cardiopatia ischemica cronica a rischio medio-elevato; aveva quindi sottovalutato il quadro clinico della persona offesa, omettendo di effettuare un compiuto inquadramento specialistico cardiologico.

Il [REDACTED] quale preparatore atletico della palestra, pur essendo a conoscenza delle precarie condizioni di salute del [REDACTED], aveva pianificato le attività motorie che il medesimo avrebbe dovuto svolgere, includendo esercizi isometrici assolutamente incompatibili con il suo stato di salute, omettendo di sollecitare un confronto ed una rivalutazione del caso da parte del dr. [REDACTED], a fronte di un certificato medico del tutto inadeguato.

1.3. Il Tribunale, all'esito dell'esame di alcuni testimoni nonché dei consulenti tecnici di accusa e difesa, aveva ritenuto che le risultanze probatorie non consentissero di pervenire con certezza a giudizio di responsabilità degli imputati, sotto il profilo della sussistenza del nesso causale tra le condotte in contestazione e il decesso del [REDACTED]. In particolare, secondo il primo giudicante dai dati disponibili non era possibile affermare che proprio l'utilizzo della Chest Press e il relativo sforzo messo in atto avessero scatenato l'aritmia maligna.

1.4. La Corte territoriale, dopo avere rinnovato l'istruttoria dibattimentale mediante audizione dei soli consulenti tecnici dell'accusa, ha ribaltato il giudizio assolutorio, affermando che entrambi gli imputati avevano contribuito attivamente alla verifica dell'evento: il [REDACTED] rilasciando il certificato medico che aveva consentito al [REDACTED], nonostante le sue numerose patologie, di iscriversi presso la palestra gestita dalla figlia dello stesso [REDACTED]; il [REDACTED] predisponendo uno schema di attività motoria che includeva esercizi tra cui la chest press (senza escludervi un utilizzo in forma isometrica), il cui utilizzo aveva determinato la morte del [REDACTED]. Quanto al profilo eziologico, i giudici di appello non hanno condiviso la conclusione del primo giudice circa il ruolo meramente occasionale dell'utilizzo della chest press rispetto all'evento infausto. Ciò sulla scorta di quanto ribadito, in sede istruttoria di appello, dai tre consulenti tecnici del PM, i quali avevano spiegato che il macchinario in questione si fonda sull'esecuzione di un movimento di tipo isotonico, che diventa, tuttavia, isometrico ove eseguito con l'utilizzo di pesi, come avvenuto nel caso di specie (sull'attrezzo i carabinieri intervenuti nell'immediatezza del fatto avevano trovato un peso da 20 Kg); tale movimento induce un aumento improvviso della pressione sanguigna, la quale, in un soggetto cardiopatico, può determinare, anche con un solo sollevamento, l'instaurazione di fenomeni aritmici tali da arrestare la funzione cardiaca. I consulenti dell'accusa hanno quindi concluso nel senso che, con elevata probabilità, la macchina *chest press* aveva avuto un ruolo concausale nell'insorgenza della manifestazione aritmica che aveva portato il [REDACTED] alla morte.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori.

3. [REDACTED] lamenta quanto segue.

1) Violazione del principio del contraddittorio e delle regole del giusto processo.

Deduce che, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, il primo giudice aveva assolto gli imputati sul ragionevole dubbio che non fosse possibile affermare che l'utilizzo dell'attrezzo, in quella configurazione ponderale, avesse potuto costituire la concausa, anziché l'occasione del decesso, in tal senso condividendo il parere espresso proprio dai consulenti del Pubblico ministero. Sarebbe stato allora necessario che la rinnovazione parziale del dibattimento andasse a coinvolgere tutti i consulenti, compresi quelli della difesa. L'esclusione di questi ultimi ha segnato una palese violazione del principio del contraddittorio, consentendo fra l'altro ai consulenti d'accusa di integrare, modificare e persino contraddire, a loro piacimento, le dichiarazioni da costoro rese in precedenza.

Come nel caso dell'asserita circostanza, introdotta dai consulenti d'accusa solo in sede di appello, per cui la possibilità di verifica dell'aritmia maligna che aveva colpito il Vitali "sarebbe potuta capitare anche al primo esercizio"; ipotesi, questa, che avrebbe necessitato di poter essere dibattuta in un leale contraddittorio tra i consulenti di accusa e difesa, come avvenuto in sede di giudizio di primo grado.

II) Vizio di motivazione in ordine alla scelta adottata tra le opposte tesi scientifiche esaminate.

Deduce che la Corte bresciana non ha dato congrua ragione della scelta di condividere le tesi dei consulenti dell'accusa, avendo omesso di soffermarsi^{vv} e di soppesare in senso critico le opposte conclusioni rese dai consulenti della difesa.

III) Travisamento delle prove, in ordine alla circostanza che l'utilizzo della *chest press* con il peso da 20 chili fosse riconducibile ad erronee indicazioni del preparatore atletico [REDACTED] ovvero del dott. [REDACTED], atteso che erano stati acquisiti molteplici elementi probatori di segno contrario, in parte scorrettamente interpretati ed in parte totalmente ignorati dalla Corte di appello.

Tutte le patologie del [REDACTED] erano state evidenziate dal [REDACTED] nell'acclusa anamnesi medica, cui aveva fatto seguito la redazione della "scheda informativa" nella quale il preparatore [REDACTED] aveva trascritto il referto della anamnesi stessa, prima di compilare il "programma di allenamento isotonico". Tale documentazione è stata totalmente trascurata dai giudici di appello.

La Corte di merito ha anche ignorato quanto riferito da diversi testimoni ([REDACTED]) in ordine al fatto che al [REDACTED] era stata data indicazione di carico "zero" per gli esercizi da svolgere in palestra, tanto che lo stesso era sempre stato visto esercitarsi con tali modalità minime di sforzo.

4. [REDACTED] ammenta quanto segue.

I) Errata applicazione dell'art. 603 cod. proc. pen.

Deduce che è del tutto scorretta l'affermazione della Corte di appello, secondo cui il Tribunale, assolvendo gli imputati, si sarebbe discostato dalla prova dichiarativa resa dai consulenti tecnici del PM. In realtà, dall'istruttoria dibattimentale di primo grado era emersa la controindicazione per i portatori di malattie cardiache di allenarsi mediante esercizi isometrici, essendo indicato solo il movimento isotonico nella scheda di preparazione atletica, che non avrebbe potuto causare il decesso del [REDACTED]. Il primo giudice, quindi, si era limitato ad affermare la mancanza di prove concordanti riguardo alla circostanza che il [REDACTED] avesse effettivamente proceduto a sollevare pesi con la *chest press*. Ne consegue che le dichiarazioni dei consulenti tecnici dell'accusa non potevano essere considerate decisive ai fini della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello.

II) Violazione del principio del contraddittorio e delle regole del giusto processo, in quanto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello avrebbe dovuto coinvolgere anche i consulenti della difesa.

III) Mancata valutazione di una prova decisiva ed errata valutazione delle prove testimoniali.

Lamenta la mancata escussione in appello dei testi [REDACTED], pur essenziali dal punto di vista del rapporto eziologico. La sentenza di primo grado aveva valutato tali testimonianze per scagionare il [REDACTED] dall'accusa. Anche il teste [REDACTED] era stato dirimente per l'assoluzione, avendo visto in più occasioni il [REDACTED] eseguire esercizi in palestra senza carico "*perché aveva dei problemi*". Vi è pertanto la prova che il [REDACTED] fosse perfettamente a conoscenza che l'esercizio prescritto prevedesse l'utilizzo di ogni macchinario scarico da pesi, con conseguente assenza di responsabilità del ricorrente, il quale aveva redatto apposita scheda per allenamento isotonic.

5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.

6. Il difensore della parte civile [REDACTED] ha depositato memoria scritta con la quale chiede il rigetto dei ricorsi proposti dagli imputati, con vittoria di spese.

7. I difensori degli imputati hanno depositato note scritte con le quali insistono per l'accoglimento dei ricorsi proposti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati, sulla scorta delle seguenti considerazioni.

2. Occorre qui ribadire il principio enunciato da lungo tempo dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (sin da Sez. 1, n. 1381 del 16/12/1994 - dep. 1995, Felice, Rv. 201487-01), secondo il quale la decisione del giudice di appello, che comporti totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione dell'incompletezza o della non correttezza ovvero dell'incoerenza delle relative argomentazioni, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente dimostrazione che, sovrapponendosi *in toto* a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. Inoltre, il giudice di appello, allorché prospetti ipotesi ricostruttive del fatto alternative a quelle ritenute dal giudice di prima istanza, non può limitarsi a formulare una mera possibilità, come

esercitazione astratta del ragionamento, disancorata dalla realtà processuale, ma deve riferirsi a concreti elementi processualmente acquisiti, posti a fondamento di un iter logico che conduca, senza affermazioni apodittiche, a soluzioni divergenti da quelle prospettate da altro giudice di merito.

In buona sostanza, la totale riforma della sentenza di primo grado impone al giudice di appello di raffrontare il proprio *decisum*, non solo con le censure dell'appellante, ma anche con il giudizio espresso dal primo giudice, che si compone sia della ricostruzione del fatto che della valutazione complessiva degli elementi probatori, nel loro valore intrinseco e nelle connessioni tra essi esistenti.

Sul tema in disamina la giurisprudenza della Suprema Corte ha elaborato il concetto di "motivazione rafforzata", per esprimere, con la forza semantica del lemma, il più intenso obbligo di diligenza richiesto al giudice di secondo grado nel caso di pronuncia di condanna in seguito ad assoluzione pronunciata dal primo giudice (Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907-01; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679-01)

Si tratta di giurisprudenza che è andata successivamente sviluppandosi alla luce della lettura della innovazione introdotta nel 2006 (art. 5 legge 20 febbraio 2006, n. 46) con la modifica dell'art. 533 cod. proc. pen. e l'introduzione del canone dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio". Si ritiene che esso implichi che, in mancanza di elementi sopravvenuti, la valutazione peggiorativa compiuta nel processo d'appello sullo stesso materiale probatorio acquisito in primo grado, debba essere sorretta da argomenti dirimenti, tali da rendere evidente l'errore della sentenza assolutoria, la quale deve rivelarsi, rispetto a quella d'appello, non più razionalmente sostenibile, per essere stato del tutto fugato ogni ragionevole dubbio sull'affermazione di colpevolezza. Perché possa dirsi rispettato il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio non è, dunque, più sufficiente una mera diversa valutazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo invece una forza persuasiva superiore, tale da far cadere "ogni ragionevole dubbio", in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto. Ciò anche sulla scorta del principio secondo cui la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, ma la mera non certezza della colpevolezza (Sez. 6, n. 40159 del 03/11/2011, Galante, Rv. 251066-01).

3. Al suddetto orientamento giurisprudenziale in tema di "motivazione rafforzata" si è, poi, aggiunta l'elaborazione che, spostando l'analisi sulle ragioni istruttorie della diversa decisione di appello, ha statuito in ordine all'esigenza che, qualora l'*overturning* pregiudizievole per l'imputato si basi (anche) su una diversa valutazione di prove dichiarative decisive assunte dal primo giudice, incombe sul

giudice di appello l'obbligo, prima di decidere, di rinnovare ex art. 603 cod. proc. pen. l'istruttoria dibattimentale, in maniera tale da poter apprezzare dalla viva voce dei dichiaranti, nel contraddittorio dibattimentale, il senso e la portata delle loro dichiarazioni.

Si tratta dell'ormai noto orientamento di questa Corte di legittimità, secondo cui la previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU - che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne - implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487-01), e ciò anche qualora l'imputato abbia optato per il rito abbreviato (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787-01).

Tale insegnamento della Corte di legittimità ha trovato piena attuazione legislativa nella riforma introdotta dalla legge n. 103/2017 (entrata in vigore il 3.8.2017), con la quale, tra l'altro, all'art. 603 cod. proc. pen. è stato aggiunto il comma 3-bis che prevede: *«Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale»*.

L'interpretazione letterale della norma non lascia adito a dubbi di sorta: l'appello del pubblico ministero basato su censure che attengono alla valutazione della prova dichiarativa, impone al giudice del gravame di disporre la rinnovazione della relativa istruttoria dibattimentale, e quindi di dare nuovo sfogo all'esame dibattimentale dei soggetti che hanno reso le dichiarazioni controverse, decisive ai fini della ricostruzione del fatto e della decisione.

4. Le successive interpretazioni giurisprudenziali della citata disposizione normativa hanno chiarito che, secondo quanto espressamente previsto dalla disposizione di cui al comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., la rinnovazione istruttoria in sede di appello si impone in relazione ai *"motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa"*; tale espressione evoca, come già osservato

in una precedente pronuncia di questa Corte (Sez. 5, n. 27751 del 24/5/2019, Rv 276987), un concetto ampio di valutazione, non ristretto alla questione della diversa valutazione dell'attendibilità delle prove dichiarative.

Inoltre, come evidenziato nella già citata sentenza Dasgupta (S.U. n. 27620/2016), in caso di riforma della decisione assolutoria di primo grado, nel nostro sistema si saldano sul medesimo asse cognitivo e decisionale il dovere di motivazione rafforzata, il canone "al di là di ogni ragionevole dubbio", il dovere di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e i limiti alla *reformatio in pejus*, sicché non si ravvisa la ragione per limitare la necessità della rinnovazione solo all'ipotesi di un diverso giudizio sull'attendibilità delle prove dichiarative da parte del giudice d'appello.

Del resto, la valutazione della prova dichiarativa è sempre mediata dal giudice, per cui la sua rinnovazione è necessaria non solo quando viene in rilievo la questione dell'attendibilità ma in ogni caso di diversa valutazione della prova stessa, compiuta dal giudice d'appello rispetto al primo giudice. Si tratta, in sostanza, di assicurare il principio di immediatezza, onde consentire al decidente di secondo grado - come già il primo giudice - di apprezzare personalmente l'atteggiamento del dichiarante, di cogliere ogni sfumatura nelle risposte fornite alle domande, formulate dalle parti, nonché di interrogarlo, se del caso, direttamente, pervenendo in tal modo a quella "valutazione logica, razionale e completa", imposta dal canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Una simile interpretazione del novellato art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. consente di soddisfare appieno le istanze difensive dell'imputato assolto in primo grado, che potrà contrastare, eventualmente, la fondatezza dei motivi di gravame sulla portata probatoria delle fonti dichiarative attraverso la viva voce dei soggetti, le cui dichiarazioni, secondo l'assunto della parte pubblica, sarebbero state male interpretate o non ben valorizzate dal primo giudice. Essa, inoltre, appare coerente con le argomentazioni formulate da questa Corte nel suo massimo consesso nella sentenza Pavan (S.U. n. 14426/19), secondo cui "per il nuovo comma 3-bis, ciò che è essenziale è che il giudice d'appello, ove ritenga di dare una lettura diversa della suddetta prova, abbia l'obbligo (non più la facoltà) di rinnovare l'istruttoria perché solo tale metodo è stato ritenuto idoneo a dissipare i dubbi e le incertezze insorti sulla colpevolezza dell'imputato: libero, poi, il giudice di appello, una volta rinnovata l'istruttoria, anche di andare in contrario avviso del giudice di primo grado e, quindi, di condannare l'imputato, fornendo una motivazione (rafforzata) che, ove sia congrua e coerente con la prova espletata, resta incensurabile in sede di legittimità". Tale pronuncia ha, altresì, precisato che la prova, agli effetti di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve avere le seguenti caratteristiche: a) può avere ad oggetto sia dichiarazioni percettive

che valutative, perché la norma non consente interpretazioni restrittive di alcun genere; b) deve essere espletata a mezzo del linguaggio orale (testimonianza; esame delle parti; confronti; ricognizioni), perché questo è l'unico mezzo che garantisce ed attua i principi di oralità ed immediatezza: di conseguenza, in essa non possono essere ricompresi quei mezzi di prova che si limitano a veicolare l'informazione nel processo attraverso scritti o altri documenti (art. 234 cod. proc. pen.); c) deve essere decisiva, per tale intendendosi, "in linea con quanto già ritenuto da Sez. U. Dasgupta, quella che, sulla base della sentenza di primo grado, ha determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunta dal complesso del materiale probatorio, si rivela potenzialmente idonea a incidere sull'esito del giudizio di appello, nell'alternativa 'proscioglimento-condanna'"; d) di essa il giudice d'appello deve dare una diversa valutazione. Solo ove sussistano, congiuntamente, tutte le suddette condizioni, il giudice d'appello ha l'obbligo di rinnovare l'istruttoria.

In definitiva, ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi non solo quelli concernenti l'attendibilità dei dichiaranti, ma, altresì, tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto passa comunque attraverso la percezione soggettiva del propalante, onde il giudice del merito è inevitabilmente chiamato a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio (cfr. Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020, Iacopetta, Rv. 279146; in termini, Sez. 5, n. 27751 del 24/05/2019, O., Rv. 276987; Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425).

5. Tanto chiarito, appare a questo punto importante sottolineare, per la sua specifica rilevanza al caso in esame, che nella nozione di prova dichiarativa oggetto di necessaria rinnovazione ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., possono rientrare anche le deposizioni rese dai cosiddetti "testimoni esperti", vale a dire periti e consulenti tecnici delle parti.

In tal senso, è stato affermato il principio secondo cui le dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste, per il giudice di appello che, sul diverso apprezzamento di esse, fonda, sempreché decisive, la riforma della sentenza di assoluzione, l'obbligo di procedere

alla loro rinnovazione dibattimentale attraverso l'esame del perito o del consulente (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112-01).

La citata pronuncia, nel trattare la questione della riconducibilità dell'esame del perito, nel contraddittorio delle parti, alla nozione di "prova dichiarativa" rinnovabile ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., ha osservato, ribadendo i principi dianzi richiamati, quanto segue (in sintesi):

i) testimonianza e perizia sono classificate entrambe come "mezzi di prova", ed il perito è assimilabile al testimone, nel senso che sia il testimone che il perito trasmettono le informazioni di cui sono a conoscenza nel corso del dibattimento davanti ad un giudice, nel contraddittorio delle parti, avvalendosi del linguaggio verbale, ossia di quel mezzo di comunicazione che attua e garantisce i principi di oralità ed immediatezza che sono alla base dell'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen.;

ii) l'ulteriore requisito qualificante, ai fini della rinnovazione dell'istruttoria, non è il contenuto delle dichiarazioni (e cioè se abbiano natura percettiva o valutativa), quanto che quelle dichiarazioni siano decisive ai fini dell'assoluzione dell'imputato all'esito del giudizio di primo grado;

iii) l'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. non mette in discussione né il principio del libero convincimento, né quello della insindacabilità, in sede di cassazione, della suddetta decisione; esso si limita solo a stabilire la modalità con la quale il giudice di appello può giungere ad una diversa valutazione della prova dichiarativa dalla quale consegua la riforma dell'assoluzione di primo grado: mediante, appunto, l'obbligo (e non la facoltà) di rinnovarla davanti a sé, per poi valutarla liberamente (conformemente o diversamente da quanto fatto dal primo giudice, e con onere di "motivazione rafforzata" in caso di esito pregiudizievole per l'imputato);

iv) quindi, per prova dichiarativa deve intendersi quell'atto comunicativo con il quale un emittente trasmette, attraverso il linguaggio verbale, fatti percettivi o valutazioni di cui sia a conoscenza e che siano rilevanti ai fini della decisione; di conseguenza, ove risulti decisiva, il giudice di appello - nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento della medesima - ha l'obbligo di procedere alla rinnovazione dibattimentale tramite l'esame del suddetto emittente;

v) per la figura del consulente tecnico valgono le stesse considerazioni svolte, *mutatis mutandis*, in relazione al perito: ove il consulente sia esaminato ex art. 501 cod. proc. pen. e la sua dichiarazione sia posta dal giudice di primo grado a fondamento della sentenza assolutoria, qualora il giudice di appello ritenga di rivalutare in senso peggiorativo per l'imputato quelle dichiarazioni, ha l'obbligo giuridico di rinnovare l'istruttoria dibattimentale.

6. A tali coordinate ermeneutiche non si è conformata la Corte territoriale, la quale, nel caso in esame, in evidente violazione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., a fronte di una sentenza di primo grado che aveva assolto gli imputati sulla base di una complessiva valutazione delle prove dichiarative, tra cui, principalmente, quelle rese dai consulenti tecnici di accusa e difesa – all'esito asseverando l'apporto degli esperti della difesa, sul piano di una pronuncia di proscioglimento degli imputati basata sul canone del "ragionevole dubbio" - ha riformato la sentenza assolutoria di primo grado mediante la rinnovazione istruttoria dei soli consulenti tecnici dell'accusa.

L'erroneità di tale impostazione è resa palese dalle argomentazioni addotte dai giudici bresciani per giustificare tale (parziale) rinnovazione istruttoria: secondo i giudici, essa si imporrebbe *"nella prospettiva di una possibile reformatio in peius (...) in considerazione della decisività, nel caso di specie, delle valutazioni svolte da detti tecnici [dell'accusa, n.d.r.] da cui il primo giudice si è discostato laddove ha escluso il nesso di causa tra il comportamento contestato agli imputati e l'evento morte"*. La Corte di merito, quindi, non ha ritenuto necessaria la rinnovazione istruttoria (anche) delle deposizioni dei consulenti tecnici della difesa, evidentemente in quanto le stesse non sono state considerate decisive.

Si tratta di una decisione palesemente erronea, per tutto quanto si è in precedenza osservato circa la nozione di "prova decisiva", ai fini dell'obbligo di rinnovazione istruttoria, nel caso di appello del PM avverso una sentenza di assoluzione. Richiamando i citati insegnamenti, devono essere considerate "decisive", nella prospettiva in esame, le prove dichiarative che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova - ai fini dell'esito della condanna (cfr. Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267491 – 01).

L'equivoco in cui sono incorsi i giudici del gravame di merito è stato quello di interpretare il concetto di "decisività" in una prospettiva esclusivamente accusatoria, nel senso di ritenere che la norma imporrebbe al giudice del gravame, in ragione del possibile esito pregiudizievole per l'imputato del giudizio di appello, di rinnovare solo le prove dichiarative funzionali all'ipotesi d'accusa, in qualche modo disattese dal primo giudice, stante l'esito assolutorio, e non quelle in ipotesi già valutate dal primo giudice a favore dell'imputato prosciolto.

Si tratta, evidentemente, di una interpretazione che si pone in netto contrasto con i sopra richiamati insegnamenti della Corte di legittimità e con la stessa *ratio* della disposizione di cui al più volte citato comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen.; *ratio* che, in ultima analisi, deve essere rinvenuta nella tutela del contraddittorio, posto che, «dal lato dell'imputato assolto in primo grado, la mancata rinnovazione della prova dichiarativa precedentemente assunta sacrifica un'efficace confutazione delle argomentazioni svolte nell'appello del pubblico ministero che possa trarre argomenti dall'interlocuzione diretta con la fonte le cui affermazioni siano poste a sostegno della tesi di accusa» (Sez. U. Dasgupta). Il possibile *overturning* della decisione, insomma, impone che il contraddittorio debba essere implementato con il principio dell'oralità anche in appello, in relazione a tutte le prove dichiarative rilevanti e decisive ai fini della decisione, sia in senso accusatorio che in senso assolutorio, trattandosi del metodo di assunzione della prova epistemologicamente più affidabile e idoneo a superare l'intrinseca contraddittorietà fra due sentenze che, pur sulla base dello stesso materiale probatorio, giungano ad opposte conclusioni (cfr., in motivazione, Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, nonché Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).

7. Da quanto sopra discende che la Corte di appello, in ossequio all'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., avrebbe dovuto riesaminare in dibattimento anche (e soprattutto) i consulenti tecnici della difesa, le cui dichiarazioni avevano contribuito a determinare l'assoluzione, fornendo al primo giudicante elementi a supporto del ragionevole dubbio in punto di sussistenza del nesso di causalità fra le condotte addebitate agli imputati e l'evento letale, stante la riconosciuta possibilità, a detta degli esperti, che la fibrillazione ventricolare che aveva causato l'aritmia ed il conseguente decesso della persona offesa, non si fosse manifestata in ragione dell'aumento della pressione arteriosa derivante dall'utilizzo dell'attrezzo di potenziamento dei muscoli pettorali, ma si fosse presentata indipendentemente da quello sforzo fisico, trattandosi di patologia che può colpire anche soggetti sani (c.d. morte improvvisa).

Nella prospettiva della (possibile) riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado, è evidente che disporre la rinnovazione istruttoria dei soli consulenti tecnici dell'accusa ha determinato una istruttoria monca e parziale, non rispettosa della disciplina processuale posta a tutela del contraddittorio e del diritto di difesa dell'imputato, non avendo consentito di sviluppare in dibattimento il confronto dialettico fra le opposte tesi scientifiche su un punto decisivo, costituito dalla valutazione della sussistenza del nesso eziologico fra l'esercizio eseguito sulla *chest press* e la morte del [REDACTED]. Al riguardo, fondatamente le parti ricorrenti si sono lamentate, fra l'altro, del fatto che la mancanza di un simile confronto

istruttorio ha consentito agli esperti dell'accusa di introdurre, in assenza di qualsivoglia confutazione dibattimentale da parte dei consulenti della difesa, un aspetto nuovo e importante della vicenda fattuale – di cui non si era fatto cenno nell'istruttoria di primo grado ma valorizzato dai giudici di appello – consistente nella circostanza che sarebbe bastato anche un unico ed isolato sollevamento dei pesi sul macchinario *chest press* per provocare l'aritmia maligna causativa del decesso.

In altri termini, se si ritiene decisiva – come premesso nel caso dalla Corte bresciana – la prova scientifica fornita dagli esperti sul nesso causale, non si può riesaminare solo i consulenti di accusa ma occorre, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., riesaminare anche quelli della difesa, al fine di avere un quadro completo ed esauriente delle opposte tesi scientifiche in gioco. L'alternativa, eventualmente, sarebbe stata quella di disporre una perizia, strada che però non è stata percorsa in questo caso. I giudici, quindi, avrebbero dovuto – obbligatoriamente, ai sensi della indicata normativa processuale – rinnovare l'istruttoria mediante l'esame di tutti i consulenti tecnici di parte, al fine di formarsi un convincimento esauriente e consapevole, fondato sull'assunzione orale, immediata e diretta, nel contraddittorio delle parti, delle contrapposte dichiarazioni fornite dagli esperti in sede dibattimentale.

8. Sotto il profilo colposo, coglie nel segno anche la censura del [REDACTED] laddove si deduce che la Corte di appello abbia omissso di valutare un ulteriore aspetto fattuale che il Tribunale aveva valorizzato ai fini del proscioglimento, riguardante la possibilità che i pesi da 20 chili rinvenuti dai Carabinieri sul macchinario *chest press* nell'immediatezza dei fatti, fossero stati inseriti (deliberatamente o per sbaglio) dalla stessa persona offesa e non su indicazione del preparatore atletico.

In effetti, il Tribunale aveva fondato il giudizio assolutorio anche sul difetto di prova in ordine alla circostanza che i pesi in questione fossero stati posizionati su indicazione del preparatore atletico, e non invece autonomamente posizionati dal Vitali ovvero non rimossi dal medesimo prima di iniziare l'esercizio. In questa prospettiva, il Tribunale aveva affermato che mancava la prova che le condotte imprudenti contestate agli imputati avessero contribuito a causare la morte del [REDACTED] posto che, secondo quanto riferito dagli stessi consulenti tecnici dell'accusa, la persona offesa era in condizione di allenarsi con la *chest press* senza l'utilizzo di pesi, per cui, se i pesi fossero stati collocati sul macchinario per scelta o errore del [REDACTED] in nessun modo sollecitata dal medico e del preparatore atletico, sarebbe venuta meno la colpa dei prevenuti.



Si tratta di un aspetto importante, che attiene alla dimostrazione della eventuale consapevolezza da parte del [REDACTED] date le sue condizioni fisiche e su specifica indicazione degli imputati, di dover eseguire in palestra solo esercizi isotonici (senza carico) e non isometrici (con carico).

Sul punto, i ricorrenti hanno evidenziato l'omessa rinnovazione di alcune testimonianze decisive, su cui si è anche fondata la decisione assolutoria di primo grado, con particolare riguardo a quelle rese dai testi [REDACTED] nonché la mancata valutazione (e rinnovazione) della deposizione resa dal teste [REDACTED]. Secondo tali testimonianze, infatti, le condizioni fisiche del [REDACTED] erano ben conosciute dal preparatore atletico, tanto che nella scheda di allenamento predisposta non era riportata alcuna indicazione nella specifica casella relativa ai carichi ammissibili, a significare l'assenza di carico per ciascun esercizio; inoltre, la stessa persona offesa era consapevole di dover eseguire solo esercizi isotonici, tanto che il [REDACTED] aveva riferito di avere visto in precedenza il [REDACTED] eseguire esercizi sulla *chest press*, ma senza carico.

La sentenza impugnata, nella prospettiva della riforma in senso pregiudizievole per l'imputato, non soltanto ha omesso di rinnovare tali testimonianze, certamente decisive nel senso dianzi indicato, ma neanche ha fatto menzione della deposizione resa dal teste [REDACTED] la quale, nel rappresentare un fatto indubbiamente rilevante ai fini del decidere (avere visto la persona offesa svolgere in precedenza un esercizio senza pesi sul macchinario *chest press*), sarebbe dovuta quantomeno entrare nel patrimonio critico-valutativo del giudice d'appello.

In realtà, l'aspetto, pur decisivo, della vicenda in disamina che la sentenza impugnata non ha preso minimamente in considerazione, e che era stato invece opportunamente valutato dal Tribunale, in maniera tale da giungere ad una pronuncia assolutoria, è costituito proprio dalla verifica della possibilità che il [REDACTED] abbia agito (consapevolmente o meno) contro le indicazioni di medico e istruttore, inopinatamente caricando con 20 chili il macchinario in questione. Sotto questo profilo, l'assenza di nesso causale sarebbe riconducibile ad un comportamento autonomo della vittima, indipendente dalla condotta dei prevenuti.

Una simile ipotesi, tuttavia, non è stata in alcun modo vagliata dalla sentenza di appello, che ha, invece, dato per scontato che l'esercizio di tipo isometrico svolto dal [REDACTED] fosse da addebitare alla esclusiva responsabilità degli imputati, i quali non avrebbero dovuto in alcun modo consentire lo svolgimento di un simile esercizio. Al di là della debolezza dell'argomentazione, che certo non rispetta il principio di "motivazione rafforzata" che si impone in caso di ribaltamento della sentenza assolutoria, in questo caso rileva soprattutto la violazione della legge processuale riguardante la mancata rinnovazione istruttoria – sul piano

dell'accertamento della colpa - dei testi sopra indicati, le cui deposizioni avevano contribuito a scagionare gli imputati dinanzi al primo giudice.

9. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla competente Corte d'appello per nuovo giudizio, affinché provveda, secondo i principi indicati, alla rinnovazione istruttoria di tutti i consulenti tecnici di parte, nel rispetto del principio del contraddittorio, nonché delle deposizioni rese dai testi [REDACTED]. In proposito, va sottolineato che nel giudizio di rinvio si dovrà procedere alla rinnovazione di tutte le prove indicate, ivi comprese quelle già rinnovate nella sentenza annullata, dovendo tale rinnovazione avvenire davanti al medesimo giudice-persona fisica che deve assumere la decisione, ai fini della salvaguardia dell'equità complessiva del procedimento (cfr. Sez. 5, n. 3007 del 24/11/2020 – dep. 2021, Rv. 280257 – 01).

Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia, cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in data 11 maggio 2022

Il Consigliere estensore
Alessandro Ranaldi

Il Presidente
Salvatore Dovere

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, **15 LUG. 2022**

IL DIRETTORE
Giuseppe Capata

